



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 2 DEL 15/01/2014

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI DISSUASORI DI VELOCITA'
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

VISTA la determina del Settore Polizia Locale N. 169 del 26/11/2013 avente per oggetto la "Fornitura e Posa in Opera di Impianti di Dissuasori di Velocità e Rilevamento del Traffico;

PREMESSO che il centro abitato di Elmas in virtù della sua posizione geografica, costituisce per i pendolari una sempre più ambita alternativa del traffico veicolare da e per Cagliari;

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'installazione di N. 6 dissuasori di velocità, del tipo pannelli a messaggio variabile a funzionamento autonomo alimentati con energia fotovoltaica, da sistemare nei pressi di tutti gli ingressi al centro abitato al fine di garantire il rispetto della velocità da parte dei veicoli in transito nelle strade a maggior rischio di incidentalità e stabilire una maggiore tutela per gli utenti più deboli;

VISTA nello specifico l'allegata planimetria redatta dal locale Settore di Polizia Locale, inerente alla dislocazione dei suddetti dissuasori di velocità, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra approvando quanto previsto e riportato nella suddetta planimetria;

VISTA la nota della Prefettura - UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale";

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, l'installazione di N. 6 Impianti di dissuasori di velocità e rilevamento del traffico, del tipo pannelli a messaggio variabile a funzionamento autonomo e alimentati con energia fotovoltaica da sistemare nei pressi degli ingressi al centro abitato così come meglio specificato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Alla ditta "Robles C. di Castiglion delle Stiviere (MN)" la fornitura e la posa in opera dei suddetti impianti regolamentari e perfettamente funzionanti.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Al Settore Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e all' Albo Pretorio e Albo Pretorio on line.
- Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace; Alla ditta "Robles C." con sede in c/d Castiglion delle Stiviere (MN);

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dr. M. Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Elmas, li 15/01/2014



IL SINDACO

Valter Piscedda